

**Quesito:** Durante lo scorso anno la formazione di sicurezza relativa all'art. 37 poteva essere tenuta in videoconferenza sincrona.

Durante quest'anno alcuni ispettori hanno sollevato obiezioni sulla validità della formazione effettuata dopo l'aprile 2021.

Sono a chiedere se è ancora possibile effettuare la formazione art. 37 in videoconferenza sincrona.

In caso affermativo quali evidenze vanno prodotte a supporto?

## Risposta

**Avv. Carmelo Ciancio**

Con la presente si risponde al quesito indicato in oggetto in merito alla validità della formazione ex art. 37 D. Lgs. n. 81/2008 effettuata in videoconferenza sincrona, dopo aprile 2021.

In premessa, si evidenzia che la formazione in tema di salute e sicurezza prevista dal decreto sopra menzionato costituisce uno dei fattori più rilevanti per promuovere strategie efficaci di prevenzione di infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro. Per tale motivo, in relazione ai problemi correlati alla pandemia e all'emergenza COVID-19 ed al fine di non interrompere l'attività di formazione obbligatoria per legge, il Governo, nei vari decreti assistenziali emessi, ha stabilito di equiparare la videoconferenza da remoto alla formazione in presenza nonché di prevedere specifiche deroghe ai divieti di formazione in aula.

Si ricorda che la videoconferenza o *web-conference* è uno strumento formativo che permette di erogare, tramite una piattaforma informatica, corsi sincroni, alla presenza contemporanea di discenti e docente, in grado di ricreare delle aule virtuali di formazione.

Essendo vigenti ormai da diversi mesi le deroghe alla formazione in presenza (vedi "[Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro](#)" nonché art. 25, comma 7, del [DPCM 2 marzo 2021](#)), si può affermare che, ad oggi, la formazione obbligatoria ex art. 37 D. Lgs. n. 81/2008 può essere tenuta attraverso la videoconferenza sincrona. È bene sottolineare che, in tema di videoconferenza, oltre alle previsioni normative di portata nazionale, sono entrate in vigore anche indicazioni fornite dalle singole Regioni, tra cui si cita la [Delibera n. 536 del 21 aprile 2020 della Regione Toscana](#) ovvero la [Nota n. 37998/A1409B del 18 novembre 2020 della Regione Piemonte](#).

Nel dettaglio, riguardo alla equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza, sono altresì da seguire le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ove tra le FAQ del sito si legge: "[si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona](#)". Il Ministero pertanto precisa che tale equiparazione abbia carattere temporaneo – con specifico riferimento al periodo di emergenza COVID-19 – da collegare alla durata dello stato di emergenza, il quale è stato inizialmente prorogato al 31 luglio 2021 attraverso il cd. "Decreto riaperture" ([D.L. del 22 aprile 2021, n. 52](#)), recante "[Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19](#)".

Il testo del decreto delinea, come indicato nel "Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 14" del 21 aprile 2021, il cronoprogramma "[relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull'epidemia e dell'andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico](#)".

Al di là delle singole indicazioni riguardo alle restrizioni, uno degli aspetti più importanti contenuti nel decreto in commento era proprio la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d'emergenza connesso all'emergenza sanitaria in atto, deciso su proposta della Protezione civile e su indicazione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) che ha ritenuto l'esistenza delle condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale.

Stante questa proroga, l'equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza aveva valenza fino al 31 luglio 2021. Tuttavia, lo stato di emergenza è stato di recente prorogato fino al 31 dicembre 2021, con la pubblicazione in G.U. n. 175 del 23 luglio 2021 del [D.L. n. 105 del 23 luglio 2021](#), in vigore dalla medesima data, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che apporta modifiche ai D.L. 19/2020, 33/2020 e 52/2021.

Segue

## Risposta

### Avv. Daniele Compagnone

Si è rivolta a me Aias affinché io renda un parere legale in ordine al quesito sottopostoLe dall'Ing. Fucile ovvero sia attualmente sia ancora possibile effettuare la formazione ex art. 37 in videoconferenza sincrona, così come stabilito, secondo la ricostruzione, sino ad aprile 2021. Lo stesso dava atto altresì che alcuni ispettori, nel corrente anno, avevano sollevato delle obiezioni in ordine alla formazione effettuata secondo detta metodologia per il periodo successivo al mese di aprile.

Al fine di rispondere correttamente al quesito formulatomi è necessario svolgere un preliminare inquadramento normativo.

La competenza in materia di formazione in Italia è delle Regioni tanto che il D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidava la regolamentazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Nel corso dell'emergenza Covid 19, tuttavia, si instaurava una sorta di deroga, benché non uniforme per i motivi che si diranno infra, alle disposizioni di legge vigenti in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Per far fronte ai problemi correlati alla pandemia e all'emergenza COVID – 19 il legislatore promuoveva, infatti, iniziative di coordinamento atte a consentire a che la formazione **potesse avvenire anche da remoto per l'intera durata del periodo emergenziale**, ad esclusione della parte pratica dei corsi.

L'art. 25 del [DPCM 2 marzo 2021](#), rubricato "corsi di formazione" nello stabilire che gli stessi potevano svolgersi solo con modalità a distanza (si cfr. art. 25 comma 1), per quanto concerne la formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro statuiva, al contrario, che nel caso delle aziende, la stessa fosse consentita anche in presenza, secondo le disposizioni delle Regioni, e a condizione che ciò avvenisse nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL".

A questi principi generali nazionali, si aggiungevano i protocolli e le note ministeriali che chiarivano la portata della norma:

-il [Protocollo](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dava atto che:

vista la situazione eccezionale **riteneva ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in video conferenza esclusivamente con modalità sincrona**, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisione del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, ecc.);

-la [nota del 16/04/2020](#) del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, stabiliva che i corsi base di prevenzione incendi **potessero essere tenuti con modalità streaming sincrona (videoconferenza)** consentendo quindi ai discenti di poter partecipare agli eventi formativi dalle proprie sedi (studio o abitazione) nel corso dell'emergenza epidemiologica.

Quantomeno, dunque, con riferimento alla normativa nazionale, ai Protocolli e alle note Ministeriali, la possibilità di formazione a distanza (ove quella in presenza fosse impossibile e ad esclusione della parte pratica dei corsi) rimaneva in vigore per tutta la durata dello stato di emergenza; oggi prorogato sino al 31 dicembre 2021.

In questo quadro generale, tuttavia, le Regioni provvedevano ad emanare norme specifiche in materia, stabilendo discipline eterogenee in ordine alla possibilità di svolgere i corsi di formazione in presenza piuttosto che in video conferenza (ex pluribus, vedasi Regione Marche: ordinanza n. 41 del 2 novembre 2020 secondo cui i soggetti che erogavano corsi di formazione alla salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lg. 81/2008 potevano svolgere i corsi teorici **unicamente con modalità a distanza**, rimanendo possibili in presenza unicamente lo svolgimento delle parti pratiche dei corsi e gli esami finali).

Alla luce di dette considerazioni, è possibile rispondere al quesito sottopostomi.

Per tutta la durata del periodo emergenziale, ovvero sino al 31 dicembre 2021, per l'ipotesi in cui la formazione in presenza non sia possibile e, ad esclusione della parte pratica dei corsi, è ancora possibile effettuare la formazione ex art 37 in videoconferenza con modalità sincrona.

Detto principio generale, tuttavia, andrà ricordato con le disposizioni specifiche emanate dalle Regioni che potranno di volta in volta introdurre obblighi specifici con riferimento a detta attività.